



COMUNE DI POGGIO BUSTONE

Provincia di Rieti

Settore Amministrativo

DETERMINAZIONE

N. 24 del 02-03-2020

Ufficio:

Oggetto: UTILIZZO DIPENDENTE COMUNE DI CANTALICE - SIG.RA SABBATINI PATRIZIA Cig:
--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale, n.15 del 25.02.2020, con la quale, nell'esercizio della facoltà concessa dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, ha disposto di avvalersi, per la gestione dell'Area Demografici dell'attività lavorativa di dipendente di ruolo di altro comune, inquadrato nella categoria B, economico B/2 per la durata di ore 06 settimanali;

Visto che l'ente di appartenenza ha concesso al suddetto dipendente per lo scopo, regolare autorizzazione;

Visto l'articolo unico, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), ai sensi del quale "i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005, del 25.5.2005, il quale ha affermato che la disposizione dell'art. 1, comma 557 della citata L. n. 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in considerazione del fatto che "introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli art. 60 e seguenti, del D.P.R. 10.01.1957, n. 3";

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2005, del 21.10.2005, con la quale, a seguito del citato parere del Consiglio di Stato, veniva data la facoltà agli Enti locali sotto 5000 abitanti di stipulare contratti di lavoro con dipendenti di altre amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali, previsto dalla legge ed in deroga al divieto di doppia subordinazione da ente pubblico, stabilito dal D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il parere UPPA - ufficio personale pubbliche amministrazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi in materia di pubblico impiego, ha ribadito che la norma speciale di che trattasi non si pone in conflitto con la ratio della disciplina dei rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, in quanto non concorre alla formazione di ulteriore precariato nelle pubbliche amministrazioni, riferendosi specificatamente a lavoratori già dipendenti e quindi, a soggetti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione;

Atteso che con il citato parere viene altresì precisato che, nonostante i numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, il comma 557 dell'art. 1, della L. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogato dall'intervenuta riscrittura dell'art. 36, del D.Lgs. n. 165/2001, ad opera del comma 79, dell'art. 3 della legge finanziaria 2008;

Vista la Delibera n. 223/2012, della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la quale la Sezione sostiene che la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto precedentemente affermato da altre Sezioni (Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009 e Sez. Veneto, parere n. 17 del 20 maggio 2008) e che la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 non integra quindi una forma flessibile di assunzione e d'impiego e, pertanto, la relativa spesa non è soggetta ai limiti stabiliti dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010 ;

Vista, inoltre, la delibera n. 955/2012, della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con la quale il Collegio richiama l'orientamento interpretativo che porta ad escludere dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, le spese sostenute per le forme di collaborazione, di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004. L'art. 9, comma 28, infatti, pone un limite di spesa con riferimento a specifiche forme contrattuali. Si tratta di un vincolo che non riguarda, pertanto, tutte le forme di impiego di personale che possono intercorrere tra le pubbliche amministrazioni, ma solo le tipologie di rapporti di lavoro espressamente considerate dalla norma, tra le quali non rientra la fattispecie de qua. Difatti, la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1, comma 557, "non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza" (delibera 17/2008 cit). L'ipotesi in argomento non integra una forma flessibile di assunzione o di impiego, poiché il lavoratore rimane legato al rapporto di impiego con l'ente originario, anche se rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di un altro ente pubblico, ma comunque nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale";

Accertato comunque che la copertura finanziaria è garantita dalla riduzione della spesa di personale registrata per effetto del pensionamento del dipendente CRUPI L;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni; Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

Visto il Bilancio di previsione 2019/2021, esercizio finanziario 2020;

D E T E R M I N A

1) di utilizzare ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n.311 dell'attività lavorativa della Sig.ra Patrizia SABBATINI, dipendente del Comune di CANTALICE,

inquadrata nella categoria B, economico B/2, con la quale è stata concordata la disciplina del rapporto per un massimo di n.06 ore settimanali dal 12.05.2020 al 30.06.2020;

2) di corrispondere al suddetto dipendente la retribuzione oraria calcolata secondo il disposto dell'art. 64 e seguenti del CCNL 21.05.2018;

3) di dare atto, ai fini previdenziali, che il rapporto si configura come “SERVIZIO SIMULTANEO” e, pertanto, iscrivibile all'INPS gestione dipendenti pubblici;

5) di assumere gli impegni corrispondenti nel bilancio di previsione corrente esercizio.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Stefania Martellucci

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno
--------------	------	------	---------	------	------

Poggio Bustone lì 02-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Stefania Martellucci

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **14-05-2020** al **29-05-2020** al numero **347**

Poggio Bustone Lì 14-05-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Martellucci Stefania

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 14-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefania Martellucci